

Ivrea 6 dicembre 2011.

## **FISCALE - Accertamento - Studi di settore**

### **Novità D.L. 201/2011**

Con l'art. 10 del DL 201/2011, commi dal 9 ai seguenti, sono state apportate modifiche alla disciplina degli studi di settore.

A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2011, con riferimento ai redditi dichiarati per l'anno 2010 e seguenti, nei confronti dei contribuenti soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi:

- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
- sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73); la disposizione non si applica in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei "reati fiscali" di cui al DLgs. 74/2000;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Sono abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all'invito a comparire, l'esonero dagli accertamenti basati su presunzioni semplici a condizione che l'ammontare delle attività non dichiarate fosse stato, fino ad un massimo di 50.000,00 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti.

Art. 10 D.L. 201/2011 (S.O. n. 251 in G.U. n. 284 del 6.12.2011)

**Dr. Stefano M. Perego**  
**a cura del Centro Studi CSC**